

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)696

Vol. 1976/0206

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 696 def.

Bruxelles, il 23 dicembre 1976

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4% (anno 1977)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. In seguito a una richiesta presentata dal Regno Unito, i servizi della Commissione sono stati indotti a esaminare nuovamente, nel corso di una riunione del gruppo "Economia tariffaria", organizzata il 18 novembre 1976, il problema dell'apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1977, di contingenti tariffari comunitari per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune. Tali richieste riguardano in particolare :
 - a) il "carico cromo" : varietà di ferro-cromo, di cui si dovrebbe dare la definizione, contenente almeno il 6 % di carbonio;
 - b) il ferro-cromo "carburato", contenente in peso il 4 % (e, entro determinati limiti, il 3 %) o più di carbonio.
2. Nel corso delle discussioni è risultato che, come nel 1976 :
 - non si poteva fissare di comune accordo tra gli Stati membri una definizione del "carico cromo" secondo i criteri del contenuto o in cromo, o in carbonio, o in silicio;
 - il fabbisogno globale della Comunità, calcolato secondo i metodi abituali in base ai dati previsionali attualmente disponibili, oscillerebbe tra circa 150.000 t e 200.000 tonnellate per l'anno 1977;
 - le capacità di produzione del ferro-cromo carburato non sono utilizzate interamente nella Comunità e in particolare, in uno Stato membro;
 - l'impiego abbastanza recente del "carico cromo" nelle industrie comunitarie, non permette di valutare con sufficiente precisione il fabbisogno di importazione di questo prodotto in provenienza dai paesi terzi, dalla Comunità e dai singoli Stati membri;
 - l'incertezza che grava sui vari settori dell'economia in seguito alla crisi mondiale, quella che risulta dalla mancanza di una definizione accettabile del ferro-cromo di prima qualità e l'esistenza di una produzione comunitaria, non permettono di essere sufficientemente precisi per quanto concerne il fabbisogno comunitario di ferro-cromo di seconda qualità.

Per tali motivi, la Commissione propone di attenersi alla soluzione già adottata negli anni precedenti, soluzione che consiste nell'aprire un solo contingente tariffario, prendente le due qualità di ferro-cromo succitate, e nel fissare il volume del contingente a uno stesso livello provvisorio identico a quello adottato nel 1976, vale a dire a 52.000 t, che puo' essere riveduto nel corso del periodo contingente non appena si disporrà di dati previsionali più precisi.

Inoltre, si propone di fissare allo 0 % il dazio contingente applicabile nell'ambito di tale contingente.

3. Com'è consuetudine in casi del genere, il volume del contingente proposto è stato suddiviso in due quote, la prima delle quali è ripartita tra gli Stati membri seguendo i criteri di ripartizione adottati nel 1976, mentre la seconda costituisce una riserva comunitaria. La costituzione di tale riserva è tanto più giustificata nel caso presente, in quanto il volume contingente puo' essere oggetto di revisione nel corso dell'anno, per farlo meglio corrispondere alle effettive necessità delle industrie utilizzatrici.

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 % (anno 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per il ferro-cromo contenente in peso 4 % o più di carbonio, la produzione è, in misura variabile, insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare alla totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per il periodo fino al 31 dicembre 1977, entro un nuovo contingente tariffario di volume adeguato; che per non compromettere le prospettive di sviluppo del settore della produzione nella Comunità e tenuto conto delle incertezze presenti nei diversi settori del consumo di questo ferro-lega occorre fissare il volume contingente al livello provvisorio di 52 000 tonnellate; che per le stesse ragioni conviene lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare le imputazioni su detto volume soltanto sotto certe condizioni di destinazione; che la fissazione di tale volume, basata su stime caute, non esclude successivi adeguamenti;

considerando che per tale periodo contingente si prevedono alcune importazioni relativamente limitate di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 %; che è opportuno prevedere a titolo temporaneo, l'estensione del beneficio del suddetto contingente tariffario a tali importazioni, limitandolo tuttavia al 20 % del volume contingente, vista l'esistenza di una produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli

importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 47 000 tonnellate;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1977, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 52 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. In questo periodo gli Stati membri sono autorizzati ad imputare su detto contingente tariffario, entro un limite del 20 % delle aliquote ad essi attribuite o che prelevano dalla riserva in conformità degli articoli 2 e 3, le importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 %.

3. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficiano già dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

4. Nei limiti di questo contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale è totalmente sospeso.

5. I nuovi Stati membri applicano, nel quadro di questo contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 47 000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1977, ammontano per questi Stati membri a:

Benelux	9 500 tonnellate
Danimarca	84 tonnellate
Francia	7 624 tonnellate
Germania	12 714 tonnellate
Irlanda	8 tonnellate
Italia	2 540 tonnellate
Regno Unito	14 530 tonnellate

2. La seconda parte, di 5 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1° ottobre 1977, la parte non utilizzata della loro aliquota iniziale che eccede il 20% del quantitativo iniziale alla data del 15 settembre 1977. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° ottobre 1977 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 settembre 1977 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote del prodotto in questione.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Entro il 5 ottobre 1977 essa informa gli Stati membri, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente